

ALLEGATO I

DNSH - "Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH"

AZIONE 2.2.4 "Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno"

Sezione I – Anagrafica

Obiettivo Strategico	2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile
Obiettivo Specifico	RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)
Azione del Programma Operativo	Azione 2.2.4 "Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno"
Dispositivo attuativo	Avviso di invito pubblico con procedura valutativa a graduatoria per la realizzazione di progetti di investimento lungo tutta la filiera dell'idrogeno verde dalla produzione e relative attrezzature (elettrolizzatori, attrezzature per lo stoccaggio, trasporto) all'utilizzo dell'idrogeno per gli usi industriali. L'intervento prevede la concessione di agevolazioni ad imprese di ogni dimensione, in forma singola o associata, sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a graduatoria
Operazioni finanziabili	L'Avviso supporta la realizzazione di progetti lungo tutta la filiera dell'idrogeno dalla produzione e relative attrezzature all'utilizzo dell'idrogeno per gli usi industriali. Nello specifico potranno essere realizzate le seguenti tipologie di intervento: A. impianti di produzione di idrogeno rinnovabile comprensivi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile funzionali alla produzione di idrogeno con eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta e sistemi di compressione e stoccaggio dell'idrogeno; B. Interventi di conversione di impianti di produzione: conversione degli impianti produttivi all'utilizzo dell'idrogeno, compresa l'installazione di nuovi impianti/macchinari alimentati ad idrogeno. C. progetti connessi all'uso dell'idrogeno , anche in termini di filiera, in settori di particolare valenza territoriale e/o settoriale.
Tipologia operazione di	<input type="checkbox"/> OO.PP. beni e servizi a regia <input checked="" type="checkbox"/> Aiuti a titolarità <input type="checkbox"/> OO.PP. beni e servizi a titolarità

Sezione II - Valutazione

1. Coerenza delle operazioni/azioni da finanziare, mediante il dispositivo attuativo, con le finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 (Azione 2.2.4 del PR FESR 2021-2027):

L'avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento lungo tutta la filiera dell'idrogeno verde dalla produzione e relative attrezzature (elettrolizzatori, attrezzature per lo stoccaggio, trasporto) all'utilizzo dell'idrogeno per gli usi industriali. L'intervento prevede la concessione di agevolazioni ad imprese di ogni dimensione, in forma singola o associata, sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Il presente Avviso viene attuato nell'ambito della Priorità 0002 (Una Sicilia più verde) - Obiettivo specifico - RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR) - ed in attuazione della Azione 2.2.4 (Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno) del PR FESR Sicilia 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

L'avviso è coerente con le finalità dell'Obiettivo Strategico 2, dell'Obiettivo Specifico "RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)" e dell'azione 2.2.4 del PR FESR 2021/2027.

I risultati attesi dalla realizzazione delle operazioni saranno quantificati attraverso i seguenti indicatori:

- Indicatore di output: RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
- Indicatore di output: RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni
- Indicatore di risultato: RCR29 Emissioni stimate di gas a effetto serra.
- Indicatore di risultato: RCR32 Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile

2. Settori di intervento di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021, individuati sulla base delle Tabelle di sintesi per campo di intervento di cui all'Allegato IV del Rapporto Ambientale di VAS, allegato al Manuale di attuazione del PR FESR 2021-2027, associabili alle attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento:

Di seguito vengono riportati i settori di intervento, di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1060/2021, associati all'Azione 2.2.2:

048. Energia rinnovabile: solare

052. Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)

053. Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

3. Elementi esaminati nella valutazione approfondita:

Gli elementi esaminati, in merito alle potenziali pressioni sui 6 obiettivi ambientali di cui al Reg. UE 852/2020, hanno tenuto conto della tipologia di interventi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'avviso 2.2.4 e delle risultanze emerse in fase di redazione del Rapporto Ambientale di VAS:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici

Gli interventi previsti dall'Azione 2.2.4, si pongono come uno degli strumenti più efficaci per la **mitigazione dei cambiamenti climatici**. Le tipologie di intervento dell'azione 2.2.4 contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂ grazie alla sostituzione di impianti a fonte fossile con impianti a fonte rinnovabile e a idrogeno. Rispetto a questo obiettivo, dunque, sono attesi effetti positivi di riduzione delle emissioni di CO₂ e quindi contributi sostanziali alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Pertanto, gli interventi non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Mitigazione dei cambiamenti climatici".

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico influenzerà qualsiasi settore economico che deve quindi adattarsi ai suoi impatti. Ciò significa che qualsiasi intervento deve tenere conto del rischio climatico e individuare le soluzioni di adattamento.

Il rischio di effetti negativi dei cambiamenti climatici su edifici, opere e infrastrutture deve essere sempre considerato. Pertanto, gli interventi previsti nell'ambito dell'azione 2.2.4 non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Adattamento al cambiamento climatico" se, in fase di attuazione si terrà conto della resilienza sia a livello di intervento che a livello di sistema o di comunità. In particolare, le soluzioni di adattamento dovranno:

- (a) non influire negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche;
- (b) favorire le soluzioni basate, per quanto possibile, su infrastrutture blu o verdi;
- (c) essere coerenti con i piani e le strategie di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali;
- (d) essere monitorate e misurate in base a indicatori predefiniti e, nel caso in cui tali indicatori non siano soddisfatti, devono essere prese in considerazione azioni correttive.

3. Uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine

Per gli interventi di produzione di idrogeno possono esserci impatti potenziali sui corpi idrici interessati.

Gli interventi previsti nell'ambito dell'azione 2.2.4 non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine" se, in fase di attuazione si garantirà il buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico, quali definiti all'articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE. Se il progetto proposto nell'ambito dell'azione 2.2.4 è sottoposto a VIA, lo studio di impatto ambientale deve valutare i possibili impatti e le relative misure di mitigazione sui corpi idrici interessati nonché i relativi interventi di monitoraggio ambientale. Se invece il progetto non è soggetto a VIA, si dovranno effettuare le valutazioni dei possibili impatti e saranno definite le misure di mitigazione nonché i relativi interventi di monitoraggio ambientale.

4. Transizione verso un'economia circolare

Gli interventi previsti nell'ambito dell'azione 2.2.4 in linea di massima non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Transizione verso un'economia circolare". Tuttavia, in fase di attuazione, è necessario che per tutti i tipi di impianti oggetto di finanziamento vengano utilizzate apparecchiature e componenti ad elevata durabilità e riciclabilità e facili da disassemblare e riciclare a fine vita. Inoltre, le materie e le materie prime critiche presenti nelle apparecchiature devono essere recuperate e riciclate a fine vita.

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Gli interventi previsti nell'ambito dell'azione 2.2.4 possono creare impatti rilevanti sull'obiettivo di Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (su aria, acqua, suolo, sottosuolo) e pertanto in fase di attuazione vanno applicate delle misure di mitigazione specifiche.

La realizzazione di impianti di produzione di idrogeno non dovranno prevedere la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di sostanze chimiche pericolose quali:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società;
- g) altre sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società.

Inoltre, le emissioni dell'impianto di produzione di idrogeno devono essere pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), tra cui: BAT per la produzione di cloro-alcali; BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica; BAT per la raffinazione di petrolio e di gas. Non si verificano effetti incrociati significativi.

6. Protezione della biodiversità e degli ecosistemi

In base alla localizzazione degli interventi, tutti i tipi di impianto oggetto di finanziamento nell'ambito del PR FESR 2021-2027 possono generare interferenze con aree sensibili dal punto di vista della biodiversità, con particolare riferimento alle isole minori (come evidenziato nella VINCA del PR FESR 2021-2027).

Pertanto, gli interventi previsti dall'azione 2.2.4 non arrecano un danno significativo all'obiettivo DNSH "Protezione e ripristino della biodiversità" se, in fase di attuazione si adottano le seguenti misure di mitigazione. Se il progetto è sottoposto a VIA, lo studio di impatto ambientale deve valutare i possibili impatti e le relative misure di mitigazione sulle aree interessate nonché i relativi interventi di monitoraggio ambientale. Se invece il progetto non è soggetto a VIA, si dovranno effettuare le valutazioni dei possibili impatti e saranno definite le misure di mitigazione nonché i relativi interventi di monitoraggio ambientale.

4. Schede tecniche¹, di cui alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, relative alle attività previste nell’ambito dell’intervento, allegate alla presente, definite in coerenza con i criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 garantendo il rispetto del principio DNSH.

Nella Tabella seguente è stata effettuata una correlazione indicativa fra ogni singola tipologia di intervento ammissibile nell’ambito dell’azione 2.2.4 con le relative schede tecniche di cui alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

Si precisa che rimane responsabilità del soggetto proponente assicurare il rispetto del principio DNSH nella fase di attuazione, decidendo come recepire le indicazioni fornite dalle tabelle seguenti e dalla Guida Operativa in base alle peculiarità di ciascun intervento.

Intervento ammissibile	Settore di riferimento di cui all’Allegato 1 del Regolamento 1060/2021	Scheda tecnica ² “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024”
<i>Impianti di produzione di energia rinnovabile: solare</i>	<i>(cod. 048)</i>	5 Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici 12 Produzione di elettricità da pannelli solari
<i>Impianti di produzione di idrogeno rinnovabile</i>	<i>(cod. 052)</i>	5 Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici 15 Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse
<i>Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio</i>	<i>(cod.053)</i>	5 Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici 15 Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse

Si riportano di seguito le tre schede 5, 12 e 15 che potranno essere utilizzate dal soggetto proponente/beneficiario per la verifica del rispetto del principio DNSH degli interventi proposti.

¹ Nell’ipotesi di mancata riconducibilità ad un’azione specifica del PNRR si procederà, in sinergia con gli orientamenti tecnici comunitari e nazionali, mediante schede di auto valutazione coerenti sulla base dei sei obiettivi ambientali di cui all’art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, della coerenza con il quadro normativo programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.

² “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, e relative schede tecniche n.5, n.12 e n.15 e check list che dovranno essere utilizzate dal soggetto proponente/beneficiario per verificare il rispetto del principio DNSH : [Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze - Circolare del 14 maggio 2024, n. 22](#)

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

La presente scheda è formalizzata prendendo come riferimento le best practices di settore al fine di minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente delle attività di cantieristica. Tutti i vincoli individuati dalla scheda presente si applicano agli interventi che prevedono l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i.

Per gli altri interventi di cantieristica, è previsto che vengano rispettati unicamente i vincoli applicabili. L'applicabilità dei vincoli dovrà essere valutata caso per caso in funzione delle dimensioni e della tipologia di intervento.

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento
Ex-ante	Tutti gli elementi di controllo sono da riportare ai requisiti specifici esplicitati nella scheda tecnica			
	1	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?		
	2	E' stato previsto l'impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?		
	3	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell'area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?		
	<i>Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente esposte a rischi fisici climatici attuali e futuri, rispettare il punto 4.1</i>			
	4.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
	5	E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?		
	6	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?		
	7	In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni?		
	8	E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere?		
	9	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?		
	10	E' stato sviluppato il bilancio materie?		
	11	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?		
	12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa?		
	13	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?		
	14	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		

	15	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		
	16	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
Ex post	17	E' disponibile la certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata?		
	18	Sono presenti i dati relativi ai mezzi d'opera impiegati che ne dimostrino la conformità ai vincoli suggeriti?		
	19	Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento?		
	20	E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestata l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico?		
	21	Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione delle Acque meteoriche di dilavamento (AMD)?		
	22	Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?		
	23	E' disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere?		
	24	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)?		
	25	E' stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017?		
	26	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?		
	27	Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito conforme alle modalità definite dal D. lgs 152/06 Testo unico ambientale, Titolo V Parte Quarta?		
	28	Se presentata, è disponibile la deroga al rumore?		
	29	Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VinCA?		

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

L'attività economica nella presente scheda è considerata abilitante e può unicamente contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI (ovvero in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione)?		
	2	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW?		
	3	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE ?		
	4	I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, ove applicabile, o rispondono ai criteri previsti dal GSE?		
	5	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento flora-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	6	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?		
	7	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
Ex-post	8	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?		
	9	Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?		
	10	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?		
	11	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?		

Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse

L'attività economica nella presente scheda è considerata abilitante e può unicamente contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento
Ex-ante	1	Sono state risolte, nell'ambito del procedimento autorizzativo, le disposizioni per l'aderenza ai criteri di riduzione del GHG come prescritto dalla Direttiva EU 2018/2001 dell'articolo 28, comma 5, recepita dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 o, in alternativa, sono stati validati i dati di progetto secondo gli standard ISO 14067:2018 o la ISO 14064-1:2018?		
	2	E' stato previsto un utilizzo di energia elettrica per l'alimentazione del processo con un contenuto inferiore a 100 gCO ₂ /kWh e in una quantità inferiore a 58 MWh/tH ₂ ?		
	3	Sono state analizzate le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale e definite le eventuali misure di mitigazione?		
	4.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
	5	Sono state ottenute tutte le licenze ambientali?		
	6	E' stato previsto un piano di Recupero per tutti i materiali di consumo utilizzati negli elettrolizzatori?		
	7	E' verificata la completezza delle autorizzazioni previste per la costruzione e l'esercizio?		
	8	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?		
	9	Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata svolta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? Per le aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		
	10	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
Ex-post	11	E' attestato annualmente il mantenimento della riduzione delle emissioni di GHG di almeno il 74,3% secondo la metodologia di calcolo all'art. 28, para 5 della Direttiva EU 2018/2001 o, nel caso in cui l'idrogeno sia destinato ad usi diversi dal trasporto, è stata svolta la verifica di conformità accreditata secondo gli standard ISO 14067:2018 o la ISO 14064-1:2018?		

	12	Almeno annualmente, è stato ottenuto un esito positivo alle verifiche di parte terza sul calcolo di GHG e su tutte le condizioni riportate nella relativa scheda tecnica per la classificazione di Idrogeno conforme ai principi tassonomici?		
	13	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?		
	14	E' confermata la completezza e regolarità di tutte le licenze ambientali?		
	15	E' effettuato il monitoraggio e registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e redatto il bilancio idrico da inviare agli Enti competenti?		
	16	E' stato implementato un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, (di tipo ISO 14001 o EMAS)?		
	17	E' stata svolta la verifica, ove previsto in fase "ex-ante", della conformità ai decreti autorizzativi per l'esercizio dell'impianto?		
	18	E' effettuato il monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti dai decreti autorizzativi applicabili?		
	19	Se pertinente, sono state attuate le azioni mitigative previste dalla VINCA?		

5. Prescrizioni e raccomandazioni da ottemperare:

In merito alle prescrizioni/raccomandazioni puntuali da ottemperare per ognuno dei 6 singoli obiettivi ambientali di cui al Reg. UE 852/2020 si rimanda in prima battuta a quelle riportate nella suindicata sezione "3 Elementi esaminati nella valutazione approfondita" e successivamente a quelle riportate nelle schede tecniche n.5, n.12 e n.15 della Guida operativa n.22 del 14/05/2024 che verranno utilizzate dal proponente/beneficiario ai fini delle verifiche del rispetto del principio DNSH.

Le verifiche sul rispetto del principio DNSH (ivi comprese quelle ex-ante, in itinere ed ex-post) dovranno avvenire a cura del **soggetto proponente/beneficiario** nel corso delle varie fasi di attuazione dell'operazione.

Nell'ambito delle diverse fasi attuative dell'operazione dovranno essere previste la redazione di specifici elaborati tecnici, check list e attestazioni a comprova dell'avvenuto svolgimento dei controlli di competenza per quanto riguarda il principio DNSH.

Di seguito vengono richiamate alcune **indicazioni operative** che dovranno essere adottate dal soggetto proponente/beneficiario per il rispetto del principio DNSH:

Nella **fase di presentazione dell'istanza** il soggetto proponente dovrà trasmettere la dichiarazione **del rispetto del principio DNSH (Allegato XX all'Avviso)** e **le Check list di verifica e controllo (Allegato XX all'Avviso) compilate per la fase ex ante** sottoscritte dal legale rappresentante.

Prima della **presentazione della rendicontazione finale** (propedeutica al saldo), il **soggetto beneficiario** dovrà trasmettere al **Dipartimento Regionale Energia** la seguente documentazione:

- **Check list di verifica e controllo (Allegato XX all'Avviso) compilate per la fase ex post** corrispondente all'operatore di riferimento sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Dipartimento Regionale Energia prima di erogare le somme per la rendicontazione a saldo dovrà procedere alla verifica del rispetto del principio DNSH sulla base della documentazione trasmessa.

6. Elementi di verifica ex ante:

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda.

Ogni check list è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (Sì/No/Non applicabile) a cui è stato aggiunto un campo "commento" al fine di consentire ai soggetti proponenti/beneficiari di proporre le loro osservazioni in coerenza con le indicazioni di compilazione delle check list come sotto riportate.

In linea generale le indicazioni per la compilazione delle check list sono le seguenti:

Per quanto riguarda le check list ex ante:

➤ **Risposta affermativa "Sì":** rappresenta il fatto che i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuate nella check list, da indicare puntualmente. Nei casi in cui è applicabile, l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l'utilizzo.

➤ **Risposta "NON APPLICABILE":** come specificato non tutti i vincoli sono necessariamente applicabili a tutti i progetti. Infatti, nel caso in cui il progetto non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo, nella colonna "NON APPLICABILE" andranno esplicitate, nel campo "commento", le ragioni di non applicabilità.

➤ **Risposta negativa "NO":** Se il vincolo è applicabile, ma non è stato ancora tenuto in conto, andrà esplicitamente indicato, avuto riguardo al caso specifico:

- che è possibile sanare tale lacuna;
- le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.

Per l'individuazione degli elementi di **verifica ex ante per l'azione 2.2.4**, si rimanda alle check list delle schede tecniche n.5, 12 e 15 indicate nella sezione 4 - *"Schede tecniche, di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024"*

7. Elementi di verifica ex post:

Con riferimento alle **check list ex post**, si raccomanda di fornire ogni elemento utile a consentire di verificare positivamente tutti i vincoli applicabili ai progetti:

- **Risposta affermativa "SI"**, se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti o siano state adottate le relative misure di mitigazione.
- **Risposta "NON APPLICABILE"** specificando le motivazioni, nel campo "commento".

Eventuali risposte "NO" che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato rispettato e non è sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.

Per l'individuazione degli elementi di **verifica ex post per l'azione 2.2.4**, si rimanda alle check list delle schede tecniche n.5, 12 e 15 indicate nella sezione 4 - *"Schede tecniche, di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", ai sensi della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024"*

Pertanto, alla luce di tale valutazione, è dichiarato che le attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento saranno realizzate nel rispetto dei vincoli DNSH individuati nelle schede tecniche selezionate e nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate.

Data

l'UCO [firmato digitalmente]